

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E  
CAVE E MINIERE

Oggetto: LR 15/97 art. 2 bis: determinazione del livello di raccolta differenziata dei Comuni ai fini dell'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per l'annualità 2021

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

VISTI gli art. 2 e 2bis della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15;

VISTA la DGR n. 1627 del 27 dicembre 2016;

DECRETA

- di approvare la Tabella 1 dell'Allegato A) che riporta i dati validati dal Catasto regionale dei rifiuti, relativi alla percentuale di raccolta differenziata sul totale del rifiuto prodotto e alla produzione pro-capite di rifiuti registrata nell'anno 2020 in ogni Comune, con indicazione della regolarità e completezza della trasmissione sulla piattaforma ORSo ai sensi della DGR n. 1627/2016;
- di approvare la Tabella 2 dell'Allegato A) che riporta i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata sul totale del rifiuto prodotto e alla produzione pro-capite di rifiuti registrata in ogni Ambito Territoriale Ottimale, determinata sulla base dei dati trasmessi dai Comuni attraverso la piattaforma ORSo;
- di dare atto, con riferimento alla Tabella 3 dell'Allegato A), che nell'anno 2020 nessun Comune ha registrato la percentuale del 65% di raccolta differenziata sul totale del rifiuto prodotto;
- di approvare la Tabella 4 dell'Allegato A) che riporta i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata sul totale del rifiuto prodotto registrata nell'anno 2020 nei Comuni che dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2021 hanno diritto all'applicazione della modulazione del tributo prevista dal comma 2 dell'art. 2 della LR 15/97, con relativa indicazione dell'ammontare del tributo;
- di dare atto, con riferimento alla Tabella 5 dell'Allegato A), che nell'anno 2020 nessun Comune, pur raggiungendo o superando la percentuale di raccolta differenziata del 65% sul totale del rifiuto prodotto, ha omesso la corretta compilazione dei dati sulla piattaforma ORSo;
- di approvare la Tabella 6 dell'Allegato A) che riporta l'elenco dei Comuni che, in relazione alla percentuale di raccolta differenziata sul totale del rifiuto prodotto raggiunta nel 2020 non hanno diritto all'applicazione della modulazione del tributo prevista dal comma 2



dell'art. 2 della LR 15/97, ai quali pertanto dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2021 si applica l'addizionale del 20% al tributo prevista dal comma 6 bis del medesimo articolo, con relativa indicazione dell'ammontare del tributo;

- di approvare la Tabella 7 dell'Allegato A) che riporta l'elenco dei Comuni che dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2021 beneficiano dell'esenzione dall'applicazione dell'addizionale al tributo in ragione della ridotta produzione di rifiuto, ai sensi del comma 6 quater dell'art. 2 bis della LR 15/97;
- di approvare la Tabella 8 dell'Allegato A) che riporta i valori della produzione pro-capite di rifiuti registrata in ogni Ambito Territoriale Ottimale ridotti del 30%, assunti a riferimento per l'applicazione dell'esenzione dall'applicazione dell'addizionale al tributo;
- di demandare ai gestori degli impianti di discarica l'applicazione, di quanto stabilito con il presente atto, attuando anche le necessarie azioni per il conguaglio rispetto a quanto già applicato o riscosso fino all'emanazione del presente atto;
- di stabilire che l'Allegato A) "Dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata e alla produzione pro capite di rifiuti nell'anno 2020 ai fini dell'attuazione della L.R. n. 15/1997 per l'annualità 2021" costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

*Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.*

Il dirigente  
(*Massimo Sbriscia*)

Documento informatico firmato digitalmente

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### **Normativa ed atti di riferimento**

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'art. 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti prevedendo anche la possibilità del pagamento in misura ridotta;
- Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale – parte IV gestione dei rifiuti" e s.m.i.;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", art. 205 "misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 26 maggio 2016 "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";
- Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione



- integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” – art. 12 “Catasto regionale dei rifiuti”;
- Accordo tra la Regione Marche e la Regione Toscana per ricomprendere, ai fini della gestione dei rifiuti urbani, il Comune di Sestino (AR) nell’ATO 1 – Pesaro Urbino” approvato con DGR n. 1187 del 27/10/2014 e sottoscritto digitalmente il 09.12.2014;
  - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1627 del 27 dicembre 2016 Modalità, formati e termini di trasmissione al Catasto regionale dei rifiuti attraverso l’applicativo O.R.So (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani;
  - Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 13 febbraio 2017 “DM Ambiente 26 maggio 2016 - Approvazione del “Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Marche”;
  - Deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 13 febbraio 2017 “Attuazione comma 1, articolo 9, della L.R. N. 18/2016. Passaggio del Comune di Loreto dall’ATO 2 – Ancona all’ATO 3 – Macerata.”;
  - Deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 29 gennaio 2018 “DGR n. 124 del 13.02.2017 recante ad oggetto “DM Ambiente 26 maggio 2016 - Approvazione del Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Marche”. Sostituzione Allegato A).”;
  - Deliberazione della Giunta Regionale n. 418 del 3 aprile 2018 “DGR n. 87/2018 concernente il metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata. Modifica ed integrazione dell'allegato 1).”;
  - Deliberazione della Giunta Regionale n. 496 del 29 aprile 2019 “DGR n. 124 del 13 febbraio 2017 recante ad oggetto “DM Ambiente 26 maggio 2016 - Approvazione del metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Regione Marche” come modificata con DGR n. 87 del 29 gennaio 2018. Approvazione delle “Linee guida per la redazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico”.

### **Motivazione**

La legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, attuativa della legge 549/1995, regola il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, determinando all’art. 2, comma 1 l’ammontare del tributo e prevedendo al successivo comma 2 la modulazione dello stesso in funzione dei risultati della raccolta differenziata.

Precisamente il comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 15/97 e ss.mm.ii., prevede il pagamento ridotto del tributo secondo scaglioni in funzione della percentuale di superamento del livello di Raccolta Differenziata rispetto alla normativa statale, mentre il comma 6bis dell’art. 2bis, stabilisce l’applicazione di una addizionale del 20%, con le modalità di cui all’art. 205 del Dlgs. n.152/2006, nel caso in cui non vengano raggiunti nell’anno precedente all’applicazione dell’imposta gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente.

Il comma 6 quater dell’art. 2bis prevede l’esenzione dell’applicazione dell’addizionale per i Comuni che hanno ottenuto una produzione pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ATO di appartenenza.

Le modalità di attuazione dell’art. 2 della L.R. n. 15/97 sono definite con apposite deliberazioni della Giunta regionale di seguito elencate:

- DGR n. 124 del 13 febbraio 2017, così come modificata dalla DGR n. 87/2018 e dalla DGR n. 418/2018, che ha definito il metodo standard per calcolare le percentuali di raccolta differenziata (RD);



- DGR n. 1627 del 27 dicembre 2016 che ha definito i tempi e le modalità di comunicazione dei dati ai fini della certificazione della percentuale di RD;
- DGR n. 496 del 29 aprile 2019 che ha approvato le "Linee guida per la redazione del Regolamento comunale per la gestione del compostaggio domestico" ai fini del computo del peso del compostaggio domestico all'interno del calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

Nello specifico la DGR n. 1627/2016 stabilisce che il Catasto regionale dei rifiuti, entro il 5 aprile, di ogni anno valida e trasmette alla struttura competente della Regione i dati inseriti dagli utenti entro il 28 febbraio nel sistema informatizzato adottato per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti. La Regione, entro il 10 aprile, notifica alla Provincia e ai soggetti gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti presenti sul territorio regionale il decreto con indicati i dati per l'applicazione del tributo.

La stessa delibera individua, tra l'altro, quali sono i dati la cui omessa trasmissione determina l'esclusione del Comune dai vantaggi derivanti dall'applicazione della modulazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Con "l'Accordo tra la Regione Marche e la Regione Toscana per ricomprendere, ai fini della gestione dei rifiuti urbani, il Comune di Sestino (AR) nell'ATO 1 – Pesaro Urbino", approvato con DGR n. 1187 del 27/10/2014 e sottoscritto il 09.12.2014, il Comune di Sestino (AR) è ricompreso nell'ATO 1 di Pesaro e Urbino, con tutti i diritti ed oneri conseguenti, e pertanto è inserito tra i Comuni dell'allegato A) al presente decreto.

In attuazione della DGR n. 1627/2016, il Catasto regionale dei rifiuti ha trasmesso in via definitiva le percentuali della Raccolta Differenziata raggiunte dai Comuni nell'anno 2020 con nota prot. 0398804|07/04/2020|R\_MARCHE|GRM|CRB|A ed ha comunicato che tutti i Comuni hanno rispettato la scadenza di trasmissione dei dati.

Per quanto sopra esposto e a seguito dell'istruttoria effettuata, si approvano le tabelle riportate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Esito dell'istruttoria**

A conclusione dell'analisi istruttoria si propone l'adozione del presente atto.

Si dichiara l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990, degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento  
(*Angelo Recchi*)

Documento informatico firmato digitalmente

### **ALLEGATI**

**ALLEGATO A)** Dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata e alla produzione pro capite di rifiuti nell'anno 2020 ai fini dell'attuazione della L.R. n. 15/1997 per l'annualità 2021.

